

## Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale



Città Metropolitana di Roma Capitale  
U.C. Sviluppo Strategico e Coordinamento  
del Territorio Metropolitan  
Servizio 2 “Stazione Unica Appaltante”  
Unità Operativa “LL.PP. Viabilità, Servizi  
e Forniture”



Comune di Monterotondo  
Servizio Politiche Educative  
Piazza A. Frammartino, 4  
00015 Monterotondo (RM)

### ***DISCIPLINARE DI GARA PROCEDURA APERTA***

***CODICE GARA  
PA VSF10/17/SUA***

### **CRITERIO: OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU' VANTAGGIOSA**

**OGGETTO: Servizio di gestione dell'Asilo Nido comunale “Il nido di Gaia” – Monterotondo (RM).**

**CIG: 70704407A9**

#### **1. Informazioni generali**

La Stazione Unica Appaltante della Città Metropolitana di Roma Capitale, istituita, ai sensi dell'art. 37 del D.Lgs. 50/2016, con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 2 del 14.01.2014, alla quale ha aderito il Comune in epigrafe, su richiesta di quest'ultimo, come disciplinato dalla Convenzione e Regolamento S.U.A., indice la procedura aperta in oggetto, ai sensi dell'art. 60 del richiamato D.Lgs.

Il presente disciplinare, allegato al bando di gara di cui costituisce parte integrante e sostanziale, contiene le norme integrative al bando relative alle modalità di partecipazione alla procedura di gara, alle modalità di compilazione e presentazione dell'offerta, ai documenti da presentare a corredo della stessa e alla procedura di aggiudicazione nonché le altre ulteriori informazioni relative all'appalto avente ad oggetto l'affidamento del servizio di gestione dell'Asilo Nido comunale “Il nido di Gaia” nel Comune di Monterotondo.

RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO - COMUNE DI MONTEROTONDO: Dott.ssa Elena Bossetti.

DIRIGENTE DEL SERVIZIO 2 “STAZIONE UNICA APPALTANTE”: Dott. Luigi M. Leli.

RESPONSABILE DELL'UNITÀ OPERATIVA “LL.PP. VIABILITA', SERVIZI E FORNITURE”: Dott. Gennaro Fiore.

L'IMPORTO COMPLESSIVO STIMATO A BASE DI GARA AMMONTA A EURO **1.163.481,00** OLTRE IVA DI LEGGE.  
Si precisa altresì che l'importo degli oneri della sicurezza necessari per la eliminazione o riduzione dei rischi da interferenze, non soggetti a ribasso, è quantificato in €. 0,00.(zero).

**Termine di scadenza per la ricezione delle offerte: ore 12,00 del 27 giugno 2017.**

Data di svolgimento della gara: 3 luglio 2017, ore 11.00, presso la Sala Gare della Città Metropolitana di Roma Capitale - Viale Giorgio Ribotta, 41/43 (piano terra) - 00144 Roma.

CIG (Codice Identificativo Gara): **70704407A9**; ammontare del contributo a carico del soggetto concorrente: € **140,00**.

D.D. indizione gara: n.653 del 12/05/2017 – Comune di Monterotondo.

## **2. Tipo di procedura**

Procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del D.lgs. 50/2016.

## **3. Criterio di aggiudicazione**

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016), valutata sulla base dei criteri più avanti riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

## **4. Oggetto**

Il servizio di cui al presente appalto ha per oggetto l'affidamento della gestione completa e l'organizzazione del servizio di asilo nido comunale "Il nido di Gaia", nell'edificio di proprietà comunale sito in via dell'Aeronautica 34/37 Loc. Piè di Costa, 00015 Monterotondo ( Roma ).

L'appalto ricomprende in dettaglio i servizi specificati analiticamente all'art.1 del Capitolato Speciale d'Oneri, da svolgersi secondo le modalità stabilite nel richiamato Capitolato.

**La capacità ricettiva del nido, con riferimento agli A.S. 2017/18 e 2018/19, è di 45 unità, da tre mesi a tre anni di età (14 lattanti, dai 3 ai 12 mesi e 31 tra semidivezzi e divezzi).**

### **4.1 Modalità di finanziamento/pagamento**

Fondi propri –. Il pagamento del corrispettivo è disciplinato dal Capitolato Speciale d'Appalto, art. 24.

## **5. Durata dell'appalto**

Il servizio di cui al presente affidamento avrà la durata di **anni 2 (DUE), con opzione di rinnovo per un ulteriore anno scolastico.**

Il contratto relativo al presente appalto ha durata per due anni educativi: 2017/2018 -2018/2019.

Il contratto è corrispondente a 22 mesi di servizio e decorre dalla data di attivazione del servizio oggetto dell'appalto, 1° settembre 2017.

L'inizio e la fine del servizio annuale sono determinati annualmente secondo il calendario scolastico di cui all'art 3 del CSA. La consegna del servizio potrà avvenire anche sotto riserva di legge e l'impresa aggiudicataria dovrà avviare il servizio, su richiesta della stazione appaltante, anche in pendenza della stipula del contratto ai sensi dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016.

Alla scadenza il rapporto si intende risolto di diritto senza obbligo, né onere di disdetta, fatta salva l'ipotesi che l'Amministrazione comunale, entro 90 giorni dalla data termine del rapporto stesso, comunichi all'affidatario la volontà di procedere al rinnovo di cui al periodo successivo.

Laddove perdurino le condizioni che hanno determinato il ricorso al presente appalto, sempre che il servizio sia stato svolto in maniera pienamente soddisfacente per l'Amministrazione, accertato il pubblico interesse e la convenienza al rinnovo del rapporto e previa verifica delle compatibilità di Bilancio, l'Amministrazione si riserva la facoltà di rinnovare, alle medesime condizioni offerte in sede di gara dall'aggiudicatario, l'affidamento del servizio per un ulteriore anno e l'affidatario si obbliga fin d'ora ad accettare l'esercizio di detta opzione.

Con riferimento all'eventuale annualità oggetto del rinnovo, si rappresenta che l'Amministrazione, avrà facoltà, comunicandolo in sede di esercizio dell'opzione, di aumentare il numero degli utenti fino a un massimo di 70 bambini, atteso che la struttura è autorizzata fino a tale numero.

Prima della scadenza, il contratto potrà essere prorogato, fino ad un massimo di n. 6 mesi, agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Comune, per il periodo di tempo necessario allo svolgimento delle procedure e al perfezionamento degli atti amministrativi per l'individuazione del nuovo affidatario. Resta inteso, che è facoltà del Comune non disporre alcuna proroga al contratto. L'Appaltatore non ha diritto ad alcun compenso, risarcimento, rimborso o indennizzo nel caso in cui il Comune decida di non disporre la predetta proroga.

## 6. Importo stimato a base di gara

L'importo complessivo stimato a base di gara ammonta a **euro 1.163.481,00 oltre IVA di Legge**, dei quali **775.654,00 relativi al biennio 2017/18 – 2018/19 e i residui 387.827,00 relativi alla opzione di rinnovo di cui al precedente art.5.**

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso (D.lgs. 81/2008 e s. m. e i.): pari a euro zero, perché non sono stati rilevati rischi da interferenza; Non sussistono i presupposti di cui all'articolo 26 del D.Lgs. n. 81/08 per la redazione del DUVRI.

**Il prezzo posto a base di gara**, determinato tenendo conto delle caratteristiche del servizio e di tutti gli oneri a carico dell'aggiudicatario di cui al Capitolato, **è fissato in € 783,49 (euro settecentoottantatre/49) mensili per ogni posto/bambino, IVA esclusa.**

Il corrispettivo effettivo dovuto all'aggiudicatario per ogni posto bambino verrà determinato in sede di gara e verrà corrisposto dal Comune, il quale invece incamererà le quote contributive dovute dall'utenza secondo tempi e modalità stabilite con atti comunali. In sede di gara saranno ammesse solo offerte pari o in ribasso rispetto al prezzo base sopra indicato. Il corrispettivo da riconoscere all'aggiudicatario e da indicare in contratto sarà determinato operando sul prezzo a base di gara il ribasso offerto dall'aggiudicatario.

L'importo dell'appalto è stato stimato applicando alle figure professionali di cui all'art. 10 del CSA, i pertinenti costi orari di cui alla tabella ministeriale di riferimento (cooperative sociali – settore educativo), secondo quanto di seguito rappresentato.

| Qualifica    | livello | numero | Ore settimanali | Costo orario | Costo settimana |
|--------------|---------|--------|-----------------|--------------|-----------------|
| coordinatore | E2      | 1      | 15              | 20,37        | 305,55          |
| educatrici   | D1      | 10     | 30              | 17.74        | 5.322,00        |
| educatrici   | D1      | 1      | 15              | 17.74        | 266,10          |
| ausiliari    | A1      | 5      | 20              | 14.06        | 1.406,00        |
| cuoco        | C1      | 1      | 15              | 16.03        | 240,45          |
|              |         |        |                 | Tot.         | 7.540,10        |

Ne discende un costo annuo pari a € 361.924,80 ai quali si aggiungono, per altri costi, € 25.902,20 annui (**incidenza IRAP pari a zero**), per un importo annuo a base di gara uguale a euro **387.827,00**.

Le spese di gara e pubblicità ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.lgs. 50/2016 sono a carico dell'aggiudicatario ed ammontano a circa euro 5.000,00.

## **7. Soggetti ammessi**

Sono ammessi a partecipare alle procedure di affidamento dei contratti pubblici gli operatori economici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 50/2016 nonché gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi Paesi.

Rientrano nella definizione di operatori economici i seguenti soggetti (art. 45, comma 2, del D.Lgs. 50/2016):

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, e le società, anche cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422, e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947, n. 1577, e successive modificazioni, e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro. I consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa.
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'articolo 2602 del codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle lettere a), b) e c) del presente comma, anche in forma di società ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 23 luglio 1991, n. 240.

I consorzi di cui all'articolo 45, comma 2, lettere b) e c), del D.lgs. 50/2016 sono tenuti a indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato; in caso di inosservanza di tale divieto si applica l'articolo 353 del codice penale.

Ai sensi dell'art. 48, comma 7, del D.lgs. 50/2016 è fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti.

Ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.lgs. 50/2016, è consentita la presentazione di offerte da parte dei soggetti di cui all'articolo 45, comma 2, lettere d) e e), del D.lgs. 50/2016 anche se non ancora costituiti. In tal caso l'offerta deve essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti e contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza a uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. L'offerta deve contenere tale l'impegno.

Ai sensi dell'art. 48, comma 4, del D.lgs. 50/2016, nell'offerta devono essere specificate le parti del servizio che sono eseguite dai singoli operatori economici riuniti (raggruppamenti temporanei di imprese) o consorziati (consorzi ordinari).

Nel caso di soggetti già formalmente costituiti ai sensi dell'art. 48 del D.lgs. 50/2016, a pena di esclusione, nella "Busta A Documentazione amministrativa" di cui al successivo paragrafo 12.1), devono essere acclusi l'originale o la copia autenticata, ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000, dell'atto di costituzione.

Non è ammessa la partecipazione alle gare di concorrenti per i quali sussistano i motivi di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016.

Gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. "black list", di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001 devono essere in possesso, pena l'**esclusione** dalla gara, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze (art. 37 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78).

## **8. Requisiti di ammissione**

Il concorrente attesterà il possesso dei requisiti mediante dichiarazione sostitutiva in conformità alle disposizioni del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

### **8.1) Requisiti di ordine generale**

8.1.1) Non sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti per i quali sussistono le cause di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; pertanto il concorrente, ai fini dell'ammissione, dovrà rendere, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, le dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà di seguito indicate:

- a) di non aver riportato una sentenza definitiva o un decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei seguenti reati (art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016):
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'articolo 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, dall'articolo 291-quater del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43 e dall'articolo 260 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
  - delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale nonché all'articolo 2635 del codice civile;
  - frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
  - delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;
  - delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 del decreto legislativo 22 giugno 2007 n. 109 e successive modificazioni;
  - sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il decreto legislativo 4 marzo 2014 n. 24;
  - ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'operatore economico che si trovi in una delle situazioni di cui alla lettera d) di cui sopra (in una delle situazioni di cui all'art. 80, comma 1, D.Lgs. 50/2016), limitatamente alle ipotesi in cui la sentenza definitiva abbia imposto una pena detentiva non superiore a 18 mesi ovvero abbia riconosciuto l'attenuante della collaborazione come definita per le singole fattispecie di reato, o alla lettera g) (art 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016), è ammesso a provare di aver risarcito o di essersi impegnato a risarcire qualunque danno causato dal reato o dall'illecito e di aver adottato provvedimenti concreti di carattere tecnico, organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori reati o illeciti. Se la stazione appaltante ritiene che le misure adottate sono sufficienti, l'operatore

economico non è escluso dalla procedura d'appalto; viceversa dell'esclusione viene data motivata comunicazione all'operatore economico (art 80, comma 8, D.Lgs. 50/2016).

- b) di non avere cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, con riferimento rispettivamente alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (art. 80, comma 2);
- c) di non aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti. Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973 n. 602. Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione. Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostative al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'articolo 8 del decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 125 del 1° giugno 2015. Il presente comma non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe, purché il pagamento o l'impegno siano stati formalizzati prima della scadenza del termine per la presentazione delle domande (art. 80, comma 4, D.Lgs. 50/2016);
- d) di non essere in una delle seguenti situazioni, qualora (art. 80, comma 5, D.Lgs. 50/2016):
- l'operatore economico ha commesso gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del presente codice;
  - l'operatore economico si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 D.Lgs. 50/2016;
  - l'operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero confermata all'esito di un giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;
  - la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'articolo 42, comma 2, D.Lgs. 50/2016 non diversamente risolvibile;
  - si verifichi una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento degli operatori economici nella preparazione della procedura d'appalto di cui all'articolo 67 del codice non possa essere risolta con misure meno intrusive;
  - l'operatore economico sia stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001 n. 231 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
  - l'operatore economico iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
  - l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17 della legge 19 marzo 1990 n. 55. L'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;

- l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'articolo 17 della legge 12 marzo 1999 n. 68, ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l'operatore economico che, pur essendo stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991 n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991 n. 203, non risulti aver denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'articolo 4, primo comma, della legge 24 novembre 1981 n. 689. La circostanza di cui al primo periodo deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha omesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- l'operatore economico si trovi rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante **esclude** l'operatore economico in qualunque momento della procedura, laddove risulti che si trovi, a causa di atti compiuti o omessi prima o nel corso della procedura, in una delle situazioni di cui alle lettere d) e) ed f) e g) (rispettivamente commi 1, 2, 4 e 5 dell'art. 80 D.Lgs. 50/2016).

In ogni caso le cause di esclusione previste non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992 n. 356 o degli articoli 20 e 24 del decreto legislativo 6 settembre 2011 n. 159, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento (art. 80, comma 11 cit.).

In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara, la stazione appaltante ne dà segnalazione all'Autorità che, se ritiene che siano state rese con dolo o colpa grave in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti oggetto della falsa dichiarazione o della presentazione di falsa documentazione, dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara ai sensi della lettera d) fino a due anni, decorso il quale l'iscrizione è cancellata e perde comunque efficacia (art. 80, comma 12 cit.).

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) e 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi medesimi.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara consorzi stabili ai sensi dell'articolo 45 lettera c), del D.Lgs.50/2016, consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni e consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 ai sensi dell'articolo 45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016 i requisiti di ordine generale devono essere posseduti dal consorzio e da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre, che devono essere espressamente indicati secondo quanto previsto dal presente Disciplinare.

## 8.2) Requisiti di idoneità professionale

- a) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **imprese individuali, società di persone, società commerciali, consorzi stabili ex art. 45, comma 2, lettera c) D.Lgs. 50/2016, consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n 443 ex art.45, comma 2, lettera b) D.Lgs. 50/2016, l'iscrizione alla C.C.I.A.A. per l'ambito di attività inerente l'oggetto della gara.** Nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara d'appalto **raggruppamenti ordinari di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ex art**

45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 non ancora costituiti tale dichiarazione dovrà essere resa, **a pena di esclusione**, da ciascuno dei soggetti giuridici costituenti il raggruppamento o il consorzio;

- b) nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **società cooperative, consorzi di cooperative costituiti** a norma della **legge 25 giugno 1909, n. 422** e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, **consorzi costituiti come società cooperative ex articolo 8 della legge n. 381/1991** l'iscrizione all'Albo delle Società Cooperative; nell'ipotesi in cui concorrano alla presente gara **cooperative sociali di cui all'art. 5, lettera b), della legge n. 381/1991**, l'iscrizione all'Albo regionale delle cooperative sociali;
- c) di essere in regola con la normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché di possedere i requisiti di idoneità tecnico-professionale di cui all'articolo 26, comma 1, lettera a), numero 2), del D.Lgs. 9 aprile 2008, n. 81;

### **8.3) Requisiti di capacità economico finanziaria**

**8.3.1 Dichiarazione di almeno un istituto bancario o intermediario autorizzato** ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, ai sensi dell'Allegato XVII del D.lgs. 50/2016 e s. m. e i., attestante la capacità economica e finanziaria del concorrente sotto i profili della solidità finanziaria e della solvibilità in relazione agli impegni scaturenti dal contratto.

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) *gruppo europeo di interesse economico o GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

ogni operatore raggruppato o consorziato deve produrre la predetta dichiarazione.

Nel caso di *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016], almeno il *consorzio* deve possedere la predetta dichiarazione.

Nel caso di *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016], il requisito deve essere posseduto dal *consorzio*. Ai sensi dell'art. 47, comma 2, del D.lgs. 50/2016, per i primi cinque anni dalla costituzione, ai fini della partecipazione dei consorzi, i requisiti economico-finanziari e tecnico-organizzativi previsti dalla normativa vigente, posseduti dalle singole imprese consorziate esecutrici, vengono sommati in capo al consorzio.

**8.3.2 Un fatturato specifico relativo al servizio oggetto del presente appalto riferito agli ultimi 3 (tre) esercizi**, per un importo complessivo pari ad almeno € 400.000,00 oltre IVA.

Si precisa che l'importo del fatturato conseguito negli ultimi tre esercizi di cui sopra, il quale risulta assolutamente proporzionato al valore dell'appalto, è richiesto al fine di consentire la selezione di un operatore affidabile e con esperienza nel settore oggetto della gara.

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare il presente requisito posseduto singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e **consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere il citato requisito.



#### **8.4) Requisiti di capacità tecnica e professionale**

##### **8.4.1) aver gestito negli ultimi quattro anni scolastici (2013/14, 2014/15, 2015/16, 2016/17) un asilo nido (con utenti da zero a tre anni) pubblico o privato, autorizzato ai sensi di legge, per almeno 22 (ventidue) mesi;**

Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **imprese appositamente e temporaneamente raggruppate o consorzi ordinari di concorrenti** ai sensi e per gli effetti degli artt. 45, comma 2, lettera d) ed e), e 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016, questi potranno cumulare il presente requisito posseduto singolarmente dagli operatori economici raggruppati o consorziati, fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere il requisito in misura maggioritaria. Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e successive modificazioni, **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443 e **consorzi stabili** costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'articolo 2615-ter del codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro ai sensi e per gli effetti dell'articolo art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 questi dovranno autonomamente possedere il citato requisito.

**E' richiesta a tal fine la presentazione di un elenco con l'indicazione della descrizione dei servizi, degli importi, delle date e dei destinatari, ai sensi dell'art. 83, comma 6 e dell'Allegato XVII del D.lgs. 50/2016.**

#### ***8.5) si prescrive inoltre:***

- a) di non partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, né di parteciparvi anche in forma individuale qualora partecipi alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti;
- b) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro costituito a norma della legge 25 giugno 1909, n. 422 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 14 dicembre 1947 n. 1577, e successive modificazioni, o a un consorzio tra imprese artigiane di cui alla legge 8 agosto 1985 n. 443 partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorzio ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- c) di non partecipare alla gara in raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti e neanche in forma individuale qualora partecipi ad un consorzio stabile partecipante alla medesima gara che dichiara di concorrere alla stessa per conto del predetto consorzio ai sensi dell'art. 3 del presente Disciplinare;
- d) di non partecipare a più di un consorzio stabile;
- e) nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45 lettera d) ed e) e art.48, comma 8, D.Lgs. 50/2016 **l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi indicato espressamente e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti.**

**8.5.1** Nell'ipotesi in cui concorrano alla gara raggruppamenti temporanei di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 45, lettera d) ed e), e art. 48, comma 8, D.Lgs. 50/2016, **fermo restando che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria**, l'istanza deve prevedere la specificazione delle parti in termini percentuali del servizio che saranno eseguite dai singoli operatori economici che costituiscono o costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti. A tal riguardo, ciascun operatore economico che costituisce o costituirà il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti dovrà detenere - **a pena di esclusione** - una quota di qualificazione corrispondente alla quota di esecuzione del servizio.

**8.5.2** Unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1, dovrà, altresì, essere presentata una dichiarazione debitamente sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale del soggetto giuridico partecipante recante:

- a) l'accettazione espressa, integrale e senza riserva alcuna di quanto previsto e disposto dal Capitolato speciale d'Oneri;
- b) la dichiarazione che l'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) valido, ad ogni effetto giuridico, atto a ricevere tutte le comunicazioni relative alla procedura in epigrafe provenienti dall'Ente è quello indicato nell'Allegato "Riferimenti Soggetto Concorrente";
- c) la manifestazione del proprio consenso al trattamento dei dati comunicati;
- d) l'indicazione del domicilio fiscale, del Municipio di appartenenza, della sede dell'Agenzia delle Entrate di competenza;
- e) l'indicazione delle seguenti figure del soggetto giuridico concorrente:
  - 1) se trattasi di impresa individuale, titolare o direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
  - 2) se trattasi di società in nome collettivo, soci e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara;
  - 3) se trattasi di società in accomandita semplice, soci accomandatari e direttore tecnico, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara
  - 4) se trattasi di altro tipo di società, altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;
  - 5) se trattasi di consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettere b), c) D.Lgs. 50/2016 gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza, eventuali altri componenti dell'organo di amministrazione, compresi gli amministratori muniti di poteri di rappresentanza cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - che, nel consorzio o nella società consortile, detenga una partecipazione superiore al 10 per cento, nonché ciascuno dei soggetti consorziati o dei soci – con l'indicazione delle figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato o del socio, ai numeri da 1) a 4) della presente lettera - per conto del quale il consorzio o la società consortile operi in modo esclusivo nei confronti della pubblica amministrazione;
  - 6) se trattasi di raggruppamenti temporanei di concorrenti, concorrenti raggruppati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto raggruppato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
  - 7) se trattasi dei consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lettera e) D.Lgs. 50/2016 concorrenti consorziati e relative figure indicate, a seconda della tipologia del soggetto consorziato, ai numeri da 1) a 5) della presente lettera;
- f) l'indicazione della compagine societaria del soggetto concorrente, corredata dell'indicazione delle rispettive quote di partecipazione.

**8.5.3** Ove le dichiarazioni di cui alla lettera a) del punto 8.1.1:

- a) siano rese da un procuratore speciale, esse si intendono rese anche per il/i legale/i rappresentante/i ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- b) siano rese dal titolare/legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di impresa individuale, si intendono rese anche per il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;
- c) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in nome collettivo, si intendono rese anche per i soci e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del presente bando di gara;

d) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di società in accomandita semplice, si intendono rese anche per i soci accomandatari e il direttore tecnico ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara;

e) siano rese dal legale rappresentante o da un procuratore speciale, se si tratta di altro tipo di società, s'intendono rese anche per gli altri amministratori muniti di poteri di rappresentanza o il direttore tecnico o il socio unico persona fisica ovvero il socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del D.P.R. n. 445/2000, compreso/i quello/i cessato/i dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.

Ove le dichiarazioni di cui lettera a) del punto 8.1.1 siano rese rispettivamente dai soggetti di cui alle lettere da a) ad e) del comma precedente, esse si intendono rese anche per gli altri soggetti indicati nelle lettere medesime cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del Bando di gara.

**8.5.4** L'esclusione di cui alla lettera a) del punto 8.1.1 (art. 80, comma 3, D.Lgs. 50/2016) va disposta se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti del titolare o del direttore tecnico se si tratta di impresa individuale, di un socio o del direttore tecnico se si tratta di società in nome collettivo; dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice; dei membri del consiglio di amministrazione di cui sia stata conferita la legale rappresentanza, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di 4 soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio. In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti di soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri— con una relazione da produrre unitamente alle dichiarazioni di cui al punto 8.1.1 che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata. L'esclusione non va disposta e il divieto non si applica quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

**8.5.5** Ove il sottoscrittore delle dichiarazioni di cui al presente articolo sia un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente, dovrà essere prodotta copia della relativa procura, rispettivamente generale o speciale.

## **8.6) Sopralluogo**

### **Il sopralluogo è obbligatorio, a pena di esclusione.**

Gli operatori economici interessati a partecipare devono effettuare, anche tramite propri incaricati (muniti di delega a firma del rappresentante legale della società o della società mandataria in caso di R.T.I. o consorzi, oltre che di fotocopia di un documento d'identità in corso di validità del soggetto delegante), in presenza di personale del Comune di Monterotondo, un sopralluogo, al fine di visionare i luoghi e prendere perfetta conoscenza delle condizioni di svolgimento del servizio con riferimento ad ogni elemento che possa influire sull'esecuzione del servizio stesso.

Al termine dello stesso sarà rilasciato al concorrente un "Attestato di avvenuto sopralluogo" che dovrà essere firmato dall'incaricato dell'operatore economico e controfirmato dal personale dell'Amministrazione.

Si ricorda che l'attestato di avvenuto sopralluogo, in originale o copia dichiarata conforme ai sensi del D.P.R. 445/2000, dovrà essere contenuto all'interno della Busta "A" – Documentazione Amministrativa.

Il sopralluogo dovrà essere concordato con il Comune di Monterotondo, **previa prenotazione via mail al seguente indirizzo di posta elettronica: [politiche.educative@comune.monterotondo.rm.it](mailto:politiche.educative@comune.monterotondo.rm.it); tale prenotazione**

**deve essere effettuata tassativamente non oltre il quinto giorno antecedente il termine di scadenza per la presentazione delle offerte.**

Referente per le richieste di sopralluogo: Dott.ssa Elena Bossetti (tel. 06 90964307).

## **9. Garanzia provvisoria**

I soggetti giuridici partecipanti alla gara d'appalto dovranno costituire - ai sensi dell'art. 93 del D.Lgs. 50/2016 una **garanzia provvisoria pari al 2%** (vale a dire pari a € **23.269,62**) **dell'importo a base di gara**, costituita alternativamente:

- da **quietanza** comprovante l'eseguito versamento: a) **in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato** depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore del Comune di Monterotondo (il valore deve essere al corso del giorno del deposito); b) **in contanti**, presso la Tesoreria del Comune di Monterotondo, Banca Popolare del Lazio – via Salaria, 219 – 00015 Monterotondo Scalo – Codice **IBAN IT23P0510439240CC0440000750**.

In caso di prestazione della cauzione provvisoria in contanti o in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata anche una dichiarazione di un istituto bancario o di una assicurazione contenente l'impegno verso il concorrente a rilasciare, qualora l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva in favore del Comune, valida fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

In entrambi i casi l'operatore economico dovrà specificare nella causale di versamento gli estremi dell'atto di indizione di gara (riferimenti della Determinazione Dirigenziale di indizione della gara) nonché l'oggetto della stessa;

- da **fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58**, rilasciata ai sensi del D.M. 123/2004 (schema-tipo 1.1), da un intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993 e ss.mm.ii. che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. In tali ipotesi dovranno essere inserite nel testo le condizioni particolari con le quali l'Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente - rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944, comma 2, c.c. e ad avvalersi della facoltà prevista dall'art. 1957 c.c. - ad effettuare entro quindici giorni, su semplice richiesta della stazione appaltante, il versamento alla Tesoreria della somma pari al deposito provvisorio. Tale fideiussione dovrà avere validità per almeno 180 gg. decorrenti dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle offerte. La cauzione deve altresì essere corredata dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, di cui all'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, qualora l'offerente risultasse affidatario. Inoltre la fideiussione dovrà essere corredata dall'impegno del garante a rinnovare la garanzia per ulteriori 180 giorni, nel caso in cui al momento della scadenza non sia ancora intervenuta l'aggiudicazione, ove richiesto dalla stazione appaltante nel corso della procedura.

**In caso di cauzione prestata mediante fideiussione, quest'ultima dovrà essere intestata al Comune di Monterotondo, Piazza Angelo Frammartino, 4 - 00015 Monterotondo (Rm) – C.F. 80140110588.**

**NOTA: Alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa dovrà essere allegata, costituendo elemento essenziale della stessa, una dichiarazione sostitutiva ex art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 o autentica notarile della firma, comprovante qualità ed autorizzazione ad emettere in nome o per conto della banca, della compagnia assicurativa, o Società di intermediazione Finanziaria, la fideiussione o la polizza in questione.**

Si precisa che, laddove venga riscontrata, anche in sede di soccorso istruttorio, la non sussistenza di requisiti di carattere generale di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante procederà all'escussione della cauzione provvisoria anche nei confronti di imprese concorrenti non risultate aggiudicatrici (v. Adunanza Plenaria CdS n.34/2014).

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **associazioni temporanee di concorrenti o consorzi ordinari di concorrenti non ancora costituiti** ai sensi dell'art. 48, comma 8, del D.Lgs. 50/2016,

- la fideiussione bancaria dovrà essere intestata a tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti;
- la polizza assicurativa dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento o il consorzio ordinario di concorrenti ovvero recare l'indicazione di tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo o il consorzio ordinario di concorrenti e la precisazione che la stessa garantisce l'Amministrazione aggiudicatrice dell'inadempimento di uno qualsiasi degli operatori economici medesimi.

In caso di raggruppamento temporaneo già costituito, la garanzia legittimamente potrà essere intestata/sottoscritta alla/dalla sola capogruppo mandataria.

La garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto dopo l'aggiudicazione, per fatto dell'affidatario riconducibile ad una condotta connotata da dolo o colpa grave, ed è svincolata automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo (art. 93, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

Ai sensi dell'art. 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016, l'importo della garanzia provvisoria è **ridotto del 50%** per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. In detta ipotesi, alla garanzia prodotta dovrà essere allegata, salvo che il medesimo dato non sia espressamente riportato ed evincibile dall'attestazione SOA, fotocopia della suddetta certificazione UNI EN ISO 9000, in corso di validità, dichiarata conforme all'originale ai sensi degli artt. 19 e 19-bis del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

Ai sensi del medesimo art. 93, comma 7, l'importo della garanzia è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al paragrafo precedente, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L'importo della garanzia è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire di tali benefici, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendo ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, occorre distinguere:
  - in caso di ATI orizzontale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia;
  - in caso di ATI verticale, se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità su evidenziata, al raggruppamento è riconosciuto il diritto alla riduzione dell'importo della garanzia; se solo alcune imprese sono in possesso della certificazione, esse potranno godere del beneficio della riduzione sulla garanzia per la quota parte ad esse riferibile.

- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti *ex art. 45, comma 2, lett. e)* del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi *ex art. 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo*, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. *ex art. 45, comma 2, lett. b)* del D.Lgs. 50/2016, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate dal consorzio fra società cooperative di produzione e lavoro o dal consorzio tra imprese artigiane.
- Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** *ex art. 45, comma 2, lett. c)* del D.Lgs. 50/2016, la certificazione su evidenziata dovrà essere prodotta, con le modalità appena citate, dal consorzio stabile.

## 10. Garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 103 D.Lgs 50/2016 l'operatore economico aggiudicatario dell'appalto, deve costituire una garanzia denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, D.Lgs 50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di servizi e di forniture. La costituzione della stessa è disciplinata dall'art. 103 cit., cui si rinvia, oltre a quanto previsto dall'art. 17 del Capitolato Speciale d'Oneri.

## 11. Criterio di aggiudicazione e punteggi

L'aggiudicazione avverrà alla migliore **offerta economicamente più vantaggiosa**, individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 95 del D.Lgs. 50/2016), valutata sulla base dei criteri di seguito riportati, mediante il **metodo aggregativo-compensatore**, secondo quanto in questa sede specificato.

Tale offerta è individuata sulla base degli elementi di valutazione, qualitativi e quantitativi, come elencati di seguito fino ad un massimo di 100 punti.

| CRITERI<br>A | OFFERTA TECNICA  | PUNTI<br>80             |
|--------------|--|-------------------------|
| <b>A.1</b>   | <b>Progetto gestionale del servizio</b>  | <b>Max punti<br/>30</b> |
| A.1.1        | Descrizione del progetto educativo e conseguente organizzazione del servizio (dovranno essere espressi in modo chiaro e sintetico il modello educativo, le finalità, gli obiettivi, le metodologie e l'organizzazione). Criteri e modalità di relazione e partecipazione delle famiglie e del rapporto con il territorio. Criteri e modalità di funzionamento del gruppo di lavoro, con particolare attenzione all'osservazione, alla documentazione del lavoro svolto, alla formazione e aggiornamento del personale e alla continuità educativa. | 11                      |
| A.1.2.       | Tipologia del materiale didattico adottato, l'organizzazione degli ambienti e la documentazione in merito prodotta.  | 5                       |
| A.1.3        | Articolazione delle attività giornaliere.  | 4                       |
| A.1.4        | Modalità di accoglienza e ambientamento dei bambini di nuova iscrizione e delle famiglie, con particolare attenzione ai bambini portatori di disabilità.   | 4                       |
| A.1.5        | Modalità di realizzazione della continuità nido/scuola infanzia.   | 3                       |
| A.1.6        | Modalità con cui si intende realizzare la partecipazione delle famiglie utenti del servizio al fine di favorire la condivisione dei progetti pedagogici e di sostenere il ruolo educativo dei genitori;  | 3                       |

|   |   |
|---|---|
| <b>A.2 Certificazioni di qualità.</b>   | <b>Max punti</b><br><b>2</b>                    |
| A.2.1 Possesso della certificazione riferita alla norma “UNI 11034/2003 “progettazione ed erogazione di servizi all’infanzia ed i asili nido “  | 1   |
| A.2.2 Possesso della certificazione riferita alla norma“ UNI 9001/2008 “  | 1   |
| <b>A.3 Progetto organizzativo – Personale dedicato alla gestione</b><br>Dovranno essere descritti: congruità della proposta organizzativa, sia rispetto al progetto pedagogico sia rispetto all’esigenze di contemperare qualità dell’offerta educativa, flessibilità organizzativa razionalità della gestione che al rispetto del rapporto numerico;                   | <b>Max punti</b><br><b>20</b>                   |
| A.3.1. Modalità di organizzazione del personale, con specificazione dei ruoli, compiti e dei profili professionali nonché delle relative turnazioni e orari, curriculum operatori.  | 7   |
| A.3.2 modalità e tempi di sostituzione del personale assente e la gestione delle emergenze;   | 4   |
| A.3.3 Monte ore mensile garantito ad ogni educatore per le attività svolte al di fuori del lavoro diretto con i bambini (es. programmazione, verifica, incontri genitori, ect.).  | 4   |
| A.3.4 Modalità e strategie per contenere il fenomeno del turn over degli operatori. Modalità da adottarsi per la sostituzione del personale assente.  | 3   |
| A.3.5 Programma di aggiornamento del personale.   | 2   |
| <b>A.4: Gestione Servizio Ristorazione</b>  | <b>Max punti</b><br><b>12</b>                   |
| A.4.1 Utilizzo di prodotti biologici e/o a filiera corta.   | 5   |
| A.4.2 Progetto di educazione alimentare che dovrà tener conto dell’età dei bambini.   | 3   |
| A.4.3 Destinazione del cibo non somministrato   | 2   |
| A.4.4 Riduzione del rumore  | 2   |
| <b>A.5 Programma di attività/Piano di lavoro relativo alle pulizie quotidiane e periodiche</b>  | <b>Max punti</b><br><b>4</b>                    |
| <b>A.5.1</b> Modalità e frequenza delle procedure di pulizia, sia ordinarie sia straordinarie.  | 2   |
| <b>A.5.2</b> tipologia dei prodotti e modalità d'uso dei detergenti e disinfettanti, utilizzo di prodotti biologici ecologici (con certificazione ambientale) .   | 2   |
| <b>A.6: Migliorie e servizi aggiuntivi</b>  | <b>Max punti</b><br><b>12</b>                   |
| <b>A.6.1</b> Servizi innovativi alle famiglie migliorativi ed integrativi del servizio di asilo nido (ampliamento giorni e orari di apertura, laboratori per bambini/famiglie in periodi festivi ).   | 9   |
| <b>A.6.2</b> Disponibilità di offrire alle famiglie dei bambini che frequentano l’asilo nido comunale l’Aquilone gestito in forma diretta dall’Amministrazione Comunale, gli stessi servizi di cui al punto A.6.1 proposti dal concorrente (nel caso di disponibilità saranno assegnati tutti i 3 punti; in caso contrario non si procederà alla relativa assegnazione) | 3<br>(disponibilità<br>0 (non<br>disponibilità) |
| <b>B OFFERTA ECONOMICA</b>  | <b>Punti 20</b>                                 |
| <b>B.1</b> Prezzo mensile per ogni bambino accolto.   | 20  |

La valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa è effettuata con la seguente formula:

$$C_{(a)} = \sum_n [ W_i * V_{(a) i} ] \quad \text{dove:}$$

$C_{(a)}$  = indice di valutazione dell’offerta (a);

$n$  = numero totale dei requisiti

$W_i$  = peso o punteggio attribuito al requisito (i)[criterio];

$V_{(a) i}$  = coefficiente della prestazione dell’offerta (a) rispetto al requisito (i), variabile tra zero ed uno;

$\sum_n$  = sommatoria.

I coefficienti  $V(a) i$  sono determinati, secondo quanto di seguito stabilito:

Si precisa che i coefficienti  $V(a)i$ , variabili tra zero ed uno, attraverso i quali, ai sensi del suddetto **metodo aggregativo-compensatore**, si procede alla determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, sono determinati nei seguenti modi:

- a) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (**sottocriteri da A.1.1 ad A.1.6, da A.3.1 ad A.3.5, da A.4.1 ad A.4.4, A.5.1, A.5.2 ed A.6.1**) aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, per ciascun sottocriterio i coefficienti attribuiti ai concorrenti sono pari alla media dei coefficienti, variabili tra zero ed uno, **che ogni commissario attribuisce discrezionalmente**, in sedute riservate, alle proposte dei concorrenti; al fine di non alterare il rapporto stabilito tra i citati sottocriteri di natura qualitativa e quelli di natura quantitativa, **si procederà**, mediante la cd. **riparametrazione**, a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da parte di tutti i commissari in coefficienti definitivi, **riportando, per ciascuno dei sottocriteri anzidetti (da A.1.1 ad A.1.6, da A.3.1 ad A.3.5, da A.4.1 ad A.4.4, A.5.1, A.5.2 ed A.6.1), ad uno la media più alta e proporzionando a tale media massima le medie provvisorie prima calcolate.**
- b) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (**sottocriteri A.2.1, A.2.2 ed A.6.2**) aventi **natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione discrezionale**, attribuendo:
- con riferimento al sottocriterio A.2.1, rispettivamente:
    - 1) nel caso di concorrente con **identità individuale**, il coefficiente 1 se sussiste il possesso della certificazione in esame ed il coefficiente 0 se tale possesso non sussiste;
    - 2) nel caso di concorrente con **identità plurisoggettiva**, il coefficiente 1 se per almeno un componente del raggruppamento sussiste il possesso del sistema ed il coefficiente 0 se tale possesso non sussiste;
  - con riferimento al sottocriterio A.2.2, rispettivamente:
    - 1) nel caso di concorrente con **identità individuale**, il coefficiente 1 se sussiste il possesso della certificazione in esame ed il coefficiente 0 se tale possesso non sussiste;
    - 2) nel caso di concorrente con **identità plurisoggettiva**, il coefficiente 1 se per ciascun componente del raggruppamento sussiste il possesso del sistema ed il coefficiente 0 se tale possesso non sussiste per tutti i componenti;
  - con riferimento al sottocriterio A.6.2, rispettivamente:
    - 1) nel caso che il concorrente si dichiari disponibile ad estendere all'utenza dell'asilo comunale l'Aquilone, gestito in forma diretta dall'Amministrazione Comunale, gli stessi servizi integrativi proposti dal concorrente medesimo al punto A.6.1, il coefficiente 1;
    - 2) nel caso che il concorrente non manifesti la disponibilità di cui al punto precedente oppure laddove lo stesso non abbia proposto servizi riferibili al citato sottocriterio A.6.1, il coefficiente 0;
- c) per quanto riguarda gli elementi di valutazione (**sottocriterio B.1**) aventi natura quantitativa, il punteggio attribuito sarà determinato come segue:

il coefficiente attribuito sarà calcolato attraverso la seguente formula:

$C_i = R_i / R(max)$  dove:

$C_i$  è il coefficiente attribuito al concorrente  $i$ -esimo;

$R_i$  è il ribasso percentuale offerto dal concorrente  $i$ -esimo;

$R(max)$  è il ribasso percentuale massimo offerto.

In relazione al sottocriterio A.4.3 si precisa quanto segue: il relativo punteggio verrà riconosciuto, sulla base della qualità della ipotesi organizzativa proposta, all'offerente che si impegna a recuperare il cibo non somministrato e a destinarlo ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, in linea con la ratio della Legge 155/2003 recante "Disciplina della distribuzione dei prodotti alimentari a fini di solidarietà sociale".

Ai fini della verifica si richiede di accludere all'offerta tecnica: una dichiarazione del legale rappresentante con il quale si attesti, secondo quanto previsto dalla Legge 155/2003, la destinazione del cibo non somministrato ad organizzazioni non lucrative di utilità sociale che effettuano, a fini di beneficenza, distribuzione gratuita agli indigenti di prodotti alimentari, corredata da uno specifico Protocollo sottoscritto tra Fornitore e Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale che distribuisca gratuitamente i prodotti alimentari agli indigenti con il quale si attesti tale impegno.

In relazione al sottocriterio A.4.4 si precisa quanto segue: il relativo punteggio verrà riconosciuto, sulla base della efficacia della proposta, all'offerente che si impegna a predisporre e installare dispositivi che riducono il rumore percepito dalle e nelle sale cucina e mensa.



Ai fini della verifica si richiede di accludere all'offerta tecnica: una dichiarazione del legale rappresentante con il quale si attesti la disponibilità ad installare dei dispositivi che riducano il rumore percepito dalle e nelle sale cucina e mensa. Il fornitore deve inoltre fornire una Scheda per la Riduzione del Rumore che riporti le seguenti indicazioni: il dispositivo che si intende utilizzare e la copia delle schede tecniche che ne evidenziano le caratteristiche.

Con riferimento al punteggio relativo agli elementi di valutazione (**sottocriteri da A.1.1 ad A.1.6, da A3.1 ad A.3.5, da A.4.1 ad A.4.4, A.5.1, A.5.2 ed A.6.1**) aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**, ciascun membro della Commissione giudicatrice attribuisce un coefficiente compreso tra 0 e 1 stabilito nel modo seguente:

:

| Giudizio      |   | coefficiente |
|---------------|---|--------------|
| Ottimo        | Contenuto dell'offerta ben strutturato che sviluppa in modo chiaro, preciso ed approfondito l'argomento richiesto accettabile ma poco strutturato e poco sviluppato | 1,00         |
| Distinto      | Contenuto dell'offerta strutturato che sviluppa l'argomento con alcuni approfondimenti  | 0,80         |
| Buono         | Contenuto dell'offerta adeguato che sviluppa l'argomento senza particolari approfondimenti  | 0,60         |
| Sufficiente   | Contenuto dell'offerta accettabile ma poco strutturato e poco sviluppato.   | 0,40         |
| Scarso        | Contenuto dell'offerta carente, generico, mediocre e non sufficientemente sviluppato.   | 0,20         |
| Insufficiente | Contenuto dell'offerta totalmente carente, generico e assolutamente inadeguato.   | 0,00         |

## 12. Termini e modalità di presentazione dell'offerta

I soggetti che intendono partecipare alla gara devono far pervenire alla **Città Metropolitana di Roma Capitale – Servizio “Stazione Unica Appaltante” – U.O. LL.PP. Viabilità, Servizi e Forniture – Viale Giorgio Ribotta, 41/43 - 00144 Roma** - tassativamente entro e non oltre la data e l'ora specificate nel bando e nel presente disciplinare un plico contenente l'offerta e la relativa documentazione; detto plico, **a pena di esclusione dalla gara**, deve essere **debitamente sigillato** con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e deve **pervenire**, a mezzo raccomandata del servizio postale, oppure mediante agenzia di recapito autorizzata, **entro il termine perentorio di cui sopra, esclusivamente all'indirizzo suindicato**; è altresì facoltà dei concorrenti la **consegna a mano del plico**, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30 e il martedì e il giovedì dalle 14.30 alle ore 16.00 (gli uffici sono chiusi il sabato ed i festivi) entro il medesimo termine perentorio, **esclusivamente** presso l'Ufficio accettazione corrispondenza della Città metropolitana di Roma Capitale-SUA, sito in **Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma** (nel caso di consegna a mano, il concorrente che desideri ottenere dall'Ufficio accettazione corrispondenza apposita ricevuta, dovrà produrre, unitamente a ciascun plico, una nota sulla quale verranno apposte data e ora di consegna, riportante la denominazione dell'impresa e l'oggetto della gara).

Il plico, debitamente chiuso e controfirmato o siglato sui lembi di chiusura, dovrà recare all'esterno oltre all'esatta **denominazione o ragione sociale** del/i soggetto/i giuridico/i concorrente/i, all'**indirizzo, codice fiscale, numero telefonico**, numero di fax, **indirizzo e-mail e PEC**, le indicazioni relative all'**oggetto della gara**, al giorno e all'ora dell'espletamento della medesima, nonché il codice gara riportato sulla prima pagina del bando (**PA VSF** \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_).

La regolarità e la tempestività del recapito dei plichi rimangono ad esclusivo rischio del mittente.

Non si darà corso ai plichi sprovvisti delle indicazioni sopra specificate, né a quelli che risultino pervenuti oltre il termine anzidetto. **Laddove un concorrente, entro il termine di scadenza, faccia pervenire due o più plichi relativi alla medesima gara, s'intenderà che documentazione e dichiarazioni pervenute successivamente integrino o sostituiscano quelle precedenti; per quanto invece concerne l'offerta economica, in sede di gara**

**verrà aperto unicamente il plico pervenuto successivamente, intendendosi quest'ultimo sostitutivo del precedente.**

Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara operatori con **identità plurisoggettiva** ex art. 45, comma 2, lett. d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti), e) (consorzi ordinari di concorrenti) ed g) (gruppo europeo di interesse economico), del D.Lgs. 50/2016 oppure imprese che intendano riunirsi o consorziarsi ai sensi dell'art. 48, comma 8, del precitato Decreto, il plico succitato dovrà riportare **l'esatta denominazione o ragione sociale di ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei o i consorzi.**

**Il plico deve contenere al suo interno tre buste, a loro volta sigillate, recanti l'intestazione del mittente, l'indicazione dell'oggetto dell'appalto e la dicitura, rispettivamente di "A – Documentazione Amministrativa", "B – Offerta Tecnica" e "C - Offerta Economica", secondo quanto prescritto in dettaglio nel disciplinare di gara**

### **12.1) Busta "A – Documentazione Amministrativa"**

Nella busta "A – Documentazione amministrativa" devono essere contenuti i seguenti documenti:

**I) ISTANZA DI PARTECIPAZIONE** alla gara, redatta in lingua italiana, utilizzando l'apposito modulo (**Allegato A**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare o comunque in modo strettamente conforme allo stesso ovvero presentando il documento di gara unico europeo (DGUE), redatto in conformità al modello di formulario approvato con Regolamento di esecuzione della Commissione europea 2016/7 del 05.01.2016, ai sensi dell'art. 85 del D.Lgs. 50/2016. Tale domanda dovrà, **a pena di esclusione**, essere sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante o da un procuratore generale o speciale dell'operatore economico concorrente (in tale ultimo caso va trasmessa copia della relativa procura) **ed essere corredata da tutte le dichiarazioni sostitutive necessarie, comprovanti il possesso dei requisiti riportati ai precedenti punti da 8.1 a 8.5**, da intendersi qui integralmente trascritti e riportati, rese ai sensi degli artt. 38, 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii; tali dichiarazioni, per ciascun operatore economico, **possono essere rese dal legale rappresentante, oltre che per sé, anche in relazione alle posizioni di tutti i soggetti riportati nella domanda stessa, che dovranno essere nominativamente elencati.**

• Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **raggruppamenti temporanei di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. d) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i raggruppamenti temporanei medesimi. L'offerta, inoltre, nel caso di raggruppamenti costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario-capogruppo, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

• Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi ordinari di concorrenti** già costituiti ex art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. 50/2016 ovvero costituendi ex 48, comma 8, del D.Lgs. medesimo, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - da ciascuno degli operatori economici che costituiscono o che si impegnano a costituire i consorzi medesimi.

L'offerta, inoltre, nel caso di consorzi ordinari costituendi, dovrà contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, i medesimi operatori economici conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti.

• Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro** costituiti a norma della L. 422/1909 e ss.mm.ii. e del Decreto Legislativo del Capo provvisorio dello Stato n. 1577/1947 e ss.mm.ii. e **consorzi tra imprese artigiane** di cui alla L. 443/85 e ss.mm.ii. ex art. 45, comma 2, lett. b) del D.Lgs.

50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - dal consorzio nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato;

• Nell'ipotesi in cui partecipino alla gara **consorzi stabili** ex art. 45, comma 2, lett. c) del D.Lgs. 50/2016, la domanda di partecipazione corredata dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà succitate dovrà essere prodotta e sottoscritta - **a pena di esclusione** - dal consorzio stabile nonché da ciascuno degli operatori economici consorziati per i quali il consorzio concorre. Il consorzio concorrente dovrà, quindi, indicare - in sede di offerta - se concorra in nome e per conto proprio o per conto di taluno dei propri consorziati. In tale ultimo caso il consorzio dovrà indicare per quali consorziati il medesimo concorre. A questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato.

Il Dichiarante prende atto che l'Allegato A è stato predisposto dalla SUA in applicazione alla decisione 16/2014 dell'Adunanza Plenaria e, quindi, non richiede l'indicazione nominativa di "Tutti i soggetti muniti di poteri rappresentativi dell'impresa". Il Dichiarante è consapevole che in sede di verifica delle dichiarazioni sostitutive rese con la sottoscrizione dell'allegato modulo, dovranno essere individuati e soggetti a verifica tutti i soggetti dotati di potere di rappresentanza, che sono, oltre a quelli nominativamente indicati dall'art. 80, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, tutti gli altri soggetti che rientrano nella nozione di "Amministratore di fatto" (*di cui l'art. 2639 del c.c.*), secondo l'interpretazione giurisprudenziale; quindi anche i Procuratori Generali e Speciali.

**II) Copia fotostatica non autenticata di un DOCUMENTO D'IDENTITÀ VALIDO** (carta d'identità o documento di riconoscimento equipollente ai sensi dell'art. 35, comma 2, del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) **del sottoscrittore o di ciascuno dei sottoscrittori, a pena di esclusione;**

**III) GARANZIA PROVVISORIA** presentata secondo le modalità indicate al punto 9 del presente Disciplinare di gara;

**IV) ATTESTAZIONE/I DI AVVENUTO PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO A FAVORE DELL'AUTORITÀ NAZIONALE ANTICORRUZIONE (per l'importo riportato al precedente punto 1)** ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, commi 65 e 67, della L. 266/2005 e della relativa Deliberazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) di attuazione. Il pagamento del contributo dovrà essere effettuato, a pena d'esclusione, entro il termine di scadenza della gara. Per eseguire il pagamento sarà necessario iscriversi on line al "Servizio Riscossione Contributi" presente sul sito dell'A.N.AC.

L'utente iscritto per conto dell'operatore economico dovrà collegarsi al servizio con le credenziali da questo rilasciate e inserire il codice CIG che identifica la procedura alla quale l'operatore economico rappresentato intende partecipare. Il sistema consentirà il pagamento diretto mediante carta di credito oppure la produzione di un modello da presentare a uno dei punti vendita Lottomatica Servizi, abilitati a ricevere il pagamento.

Sono, pertanto, consentite le seguenti modalità di pagamento della contribuzione:

- **online** mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al "Servizio riscossione" e seguire le istruzioni a video. A riprova dell'avvenuto pagamento, l'utente otterrà la ricevuta di pagamento, da stampare e allegare all'offerta, all'indirizzo di posta elettronica indicato in sede di iscrizione. La ricevuta potrà inoltre essere stampata in qualunque momento accedendo alla lista dei "pagamenti effettuati" disponibile on line sul "Servizio di Riscossione";
- **in contanti**, muniti del modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. All'indirizzo <http://www.lottomaticaservizi.it> è disponibile la funzione "Cerca il punto vendita più vicino a te"; a partire dal 1° maggio 2010 è stata attivata la voce "contributo AVCP" tra le categorie di servizio previste dalla ricerca. Lo scontrino rilasciato dal punto vendita dovrà essere allegato in originale all'offerta.

Un eventuale pagamento per un importo inferiore del contributo dovuto all'Autorità, comporterà l'esclusione dalla gara in oggetto. Il concorrente, in alternativa all'allegazione delle ricevute di pagamento del contributo, può

presentare una dichiarazione sostitutiva (resa ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.) relativa all'avvenuto pagamento del contributo nell'importo dovuto.

**Per i soli operatori economici esteri**, sarà possibile effettuare il pagamento anche tramite bonifico bancario internazionale, sul conto corrente bancario n. 4806788, aperto presso il Monte dei Paschi di Siena (IBAN: IT 77 0 01030 03200 0000 04806788), (BIC: PASCITMMROM) intestato all'Autorità. La causale del versamento deve riportare esclusivamente il codice identificativo ai fini fiscali utilizzato nel Paese di residenza o di sede del partecipante e il codice CIG che identifica la procedura alla quale si intende partecipare.

**V) Copia del "PASSOE"** di cui all'art. 2, comma 3.2, delibera n. 111 del 20 dicembre 2012 dell'A.N.AC. comprovante la registrazione al servizio per la verifica del possesso dei requisiti disponibili presso l'A.N.AC. oppure, nel caso di mancato rilascio dello stesso in tempo utile per consentire la partecipazione alla presente procedura, dichiarazione di impegno a presentare il PASSOE non appena rilasciato dall'A.N.AC.

La verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-professionale ed economico e finanziario avviene attraverso l'utilizzo della banca dati AVCPass istituita presso l'A.N.AC. fino alla costituzione della Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, denominata Banca dati nazionale degli operatori economici (art. 81 del D.Lgs. 50/2016). Pertanto, tutti i soggetti interessati a partecipare alla procedura devono, obbligatoriamente, registrarsi al sistema AVCPass, accedendo all'apposito link sul portale dell'Autorità (servizi ad accesso riservato-avcpass), secondo le istruzioni ivi contenute, nonché acquisire il "PASSOE" di cui all'art. 2, comma 3.2, della succitata delibera, da produrre in sede di partecipazione alla gara.

**VI) Dichiarazione, strettamente conforme all'apposito modulo (Allegato B), contenente i RIFERIMENTI DEL SOGGETTO CONCORRENTE** ivi riportati, resa ai fini e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.Lgs. 50/2016 dal titolare legale rappresentante dell'impresa, ai sensi del D.P.R. 445/2000 e ss.mm.ii.

**VII) Attestato di avvenuto sopralluogo**, rilasciato secondo quanto specificato in dettaglio al punto 8.6 del presente Disciplinare.

**VIII) Idonea dichiarazione bancaria**, relativa a ciascun operatore, singolo o associato, secondo quanto previsto al precedente punto 8.3.1.

## **12.2) Busta "B – Offerta Tecnica"**

recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante. Detta busta dovrà essere sigillata e riportare la dicitura "**B - Offerta tecnica**", il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, di fax e l'indirizzo e-mail e PEC, nonché l'oggetto dell'appalto ed il codice identificativo dello stesso.

Al fine di documentare le proposte e **consentirne la valutazione**, all'interno della busta summenzionata dovranno essere inseriti **i seguenti documenti, ciascuno dei quali deve presentare apposita numerazione delle pagine ed essere siglato in ogni pagina e sottoscritto in calce all'ultima pagina** dal legale rappresentante del concorrente *(o, nel caso di raggruppamenti temporanei o di consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 c.c. non ancora costituiti, di tutte le imprese che costituiranno l'associazione o il consorzio)* o **da suo procuratore e non può presentare correzioni** che non siano dallo stesso confermate e sottoscritte, **pena la mancata valutazione degli elaborati non sottoscritti o delle correzioni non controfirmate:**

- 1) **Relazioni tecnico-descrittive relative a ciascun sottocriterio afferente gli elementi di valutazione (sottocriteri da A.1.1 ad A.1.6, da A.3.1 ad A.3.5, da A.4.1 ad A.4.4, A.5.1, A.5.2 ed A.6.1) aventi natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale, articolate in tanti capitoli quanti sono i detti sottocriteri e per i quali vengono formulate proposte**, le quali illustrino e definiscano efficacemente le soluzioni migliorative e le integrazioni tecniche che il concorrente eventualmente ritenga di introdurre nel progetto posto a base di gara; tali proposte dovranno chiaramente indicare a quali parti del servizio esse si riferiscono e dovranno dimostrare la loro integrazione e coerenza con quanto posto a base di gara
- 2) **Elaborati grafici** relativi alle eventuali proposte offerte dal concorrente;

- 3) **documentazioni e schede tecniche**, che illustrino i benefici qualitativi, derivanti dalle soluzioni e integrazioni proposte;
- 4) **Elenco riassuntivo dei documenti prodotti** a titolo di offerta tecnica, riportante il numero di pagine di cui si compone ciascun elaborato.

**AVVERTENZA: le certificazioni di qualità eventualmente possedute dal concorrente, relative ai sottocriteri A.2.1 ed A.2.2, nonché la dichiarazione di disponibilità di cui al sottocriterio A.6.2, in quanto elementi non suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale, NON DEVONO ESSERE INSERITE NELLA BUSTA “B – OFFERTA TECNICA”, MA VANNO PRODOTTE NELLA BUSTA “C – OFFERTA ECONOMICA”.**

**NOTA BENE: Si precisa che la mancata separazione dell’offerta economica dall’offerta tecnica costituirà causa di esclusione.**

Si conferma e si prescrive che **nessun onere ulteriore verrà riconosciuto ai concorrenti in relazione alle proposte presentate, intendendosi queste incluse nel prezzo offerto** e che nel caso in cui alcune delle soluzioni migliorative o integrazioni tecniche proposte da un concorrente siano state valutate dalla commissione giudicatrice in sede di determinazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa, peggiorative o non migliorative o comunque non riguardanti gli aspetti indicati nei criteri di valutazione previsti e, pertanto, non accettabili, non si procederà alla esclusione del concorrente dalla gara ma se ne terrà debitamente conto nell’assegnazione dei coefficienti numerici ed il suddetto concorrente, in caso di aggiudicazione, dovrà eseguire la prestazione, per quanto riguarda le dette proposte ritenute inaccettabili, nel rispetto delle indicazioni, prescrizioni e contenuti prestazionali previsti nel progetto posto a base di gara.

Tutte le proposte migliorative dovranno, in ogni caso, essere compiutamente rappresentate e descritte, nonché risultare coerenti con il progetto a base di gara, in modo da rispettare le indicazioni e prescrizioni riportate negli elaborati dello stesso, con particolare riguardo a quanto specificato nel “Capitolato Speciale d’Appalto”.

Al concorrente aggiudicatario e ai concorrenti che, a seguito dell’espletamento della procedura di gara, non risulteranno aggiudicatari, nulla sarà dovuto, a qualsiasi titolo, per lo svolgimento degli studi, dei rilievi, degli accertamenti, dei sondaggi, delle proposte progettuali e di ogni altro servizio, onere e prestazione resosi necessario al fine della formulazione dell’offerta.

La documentazione inserita nella Busta “Offerta Tecnica” non deve contenere alcuna indicazione dei valori riferiti ai costi e/o ai prezzi né altri elementi che attengano all’offerta economica ovvero che consentano di desumere gli elementi quantitativi dell’offerta del concorrente che saranno contenuti nella Busta “Offerta economica”.

### **12.3) Busta “C - offerta economica”**

recante, a scavalco sui lembi di chiusura, il timbro del soggetto giuridico concorrente e la firma del legale rappresentante, dovrà essere debitamente sigillata, a pena di esclusione, con qualsiasi mezzo atto a garantire la segretezza del contenuto e riportare la dicitura “**C - Offerta Economica**”, il nominativo del mittente, il codice fiscale, il numero telefonico, di fax e l’indirizzo e-mail e PEC, nonché l’oggetto dell’appalto ed il codice identificativo dello stesso. All’interno della busta dovrà essere inserita, a pena di esclusione, l’**OFFERTA ECONOMICA**, redatta in lingua italiana su carta resa legale (**applicando una marca da bollo da € 16,00**) compilando l’apposito modulo (**Allegato C**) predisposto dalla SUA ed allegato al presente Disciplinare, o comunque in modo strettamente conforme allo stesso, e sottoscritto dal titolare o dal legale rappresentante dell’impresa, a pena di esclusione.

Detta offerta dovrà indicare:

- a) il codice (PA VSF10/17/SUA) e l’oggetto della gara alla quale si riferisce;

- b) il nome e cognome del concorrente o l'esatta denominazione dell'impresa o società nel cui interesse l'offerta è presentata, nonché, rispettivamente, il domicilio o la sede legale della medesima;
- c) il nominativo e le generalità del legale rappresentante;
- d) **il ribasso percentuale offerto, espresso in cifre ed in lettere, rispetto al prezzo posto a base di gara per ogni posto/bambino, fissato in € 783,49 (euro settecentoottantatré/49) mensili, IVA esclusa.** Tale indicazione non dovrà riportare abrasioni o cancellature e, a pena di esclusione, qualsiasi eventuale correzione dovrà essere confermata con apposita postilla, firmata dallo stesso soggetto che sottoscrive l'offerta;
- e) l'importo, espresso in cifre ed in lettere, dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro [vedi nota\* a seguire]

**AVVERTENZA: il richiamato Allegato C dovrà essere corredato dalle certificazioni di qualità eventualmente possedute dal concorrente, relative ai sottocriteri A.2.1 ed A.2.2, nonché dalla eventuale dichiarazione di disponibilità di cui al sottocriterio A.6.2**

**Il ribasso percentuale dovrà essere espresso mediante l'utilizzo di numeri fino alla quarta cifra decimale.** Nell'ipotesi in cui il ribasso percentuale sia espresso mediante l'utilizzo di cifre decimali superiori alla quarta, il Seggio di gara, non terrà conto, ai fini dell'aggiudicazione, di tali cifre.

In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere prevarrà il ribasso percentuale indicato in lettere.

**Nota\*: L'offerta economica dovrà espressamente riportare, a pena di esclusione non sanabile a mezzo di soccorso istruttorio, l'ammontare dei costi aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro (ex art. 95, comma 10, del D.Lgs. 50/2016) per i lavori oggetto dell'appalto (v. sentenza del Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria del 20.03.2015, n. 3 e Comunicato del Presidente dell'A.N.AC. del 27.05.2015). L'omessa indicazione dell'importo relativo agli oneri per la sicurezza interni o aziendali, come pure l'indicazione di un importo pari a zero, comporterà l'esclusione dalla gara. In caso di discordanza tra quanto riportato in cifre e quanto riportato in lettere, verrà considerato quanto indicato in lettere.**

**Con la presentazione dell'offerta, il soggetto concorrente implicitamente accetta senza riserve o eccezioni le norme e le condizioni contenute nel presente Disciplinare, nei suoi allegati, nel capitolato speciale d'appalto e comunque nell'intera documentazione di gara.**

Tutta la documentazione inviata dalle imprese partecipanti alla gara resta acquisita agli atti della stazione appaltante e non verrà restituita, neanche parzialmente, alle imprese non aggiudicatrici (ad eccezione della cauzione provvisoria che verrà restituita nei termini di legge).

**Non sono ammesse – a pena di esclusione dalla gara – offerte parziali o in aumento.**

**N.B. Si rappresenta che il ribasso offerto sull'importo a base d'asta ricomprende tutte le migliorie proposte.**

Nel caso di:

- a) *raggruppamenti temporanei di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera d), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi ordinari di concorrenti* [art. 45, comma 2, lettera e), del D.lgs. 50/2016];
- c) *aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete* [art. 45, comma 2, lettera f), del D.lgs. 50/2016];
- d) *gruppo europeo di interesse economico* o *GEIE* [art. 45, comma 2, lettera g), del D.lgs. 50/2016];

non ancora formalmente costituiti, l'offerta deve essere sottoscritta da tutte le imprese partecipanti. Se già costituiti solo dall'impresa mandataria (in tale caso deve essere allegato l'atto di costituzione in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000).

Nel caso di:

- a) *consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro e consorzi tra imprese artigiane* [art. 45, comma 2, lettera b), del D.lgs. 50/2016];
- b) *consorzi stabili* [art. 45, comma 2, lettera c), del D.lgs. 50/2016];

l'offerta deve essere sottoscritta dal consorzio.

La sottoscrizione può essere eseguita anche da procuratori dei legali rappresentanti e, in tal caso, deve essere allegata, a pena di esclusione, la relativa procura in originale o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del D.P.R. 445/2000.

#### **12.4 Regolarizzazione degli elementi e delle dichiarazioni essenziali ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016**

Si evidenzia che ai sensi dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, «*Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda possono essere sanate attraverso la procedura di soccorso istruttorio di cui al presente comma. In particolare, la mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo di cui all'articolo 85, con esclusione di quelle afferenti all'offerta tecnica ed economica, obbliga il concorrente che vi ha dato causa al pagamento, in favore della stazione appaltante, della sanzione pecuniaria stabilita dal bando di gara, in misura non inferiore all'uno per mille e non superiore all'uno per cento del valore della gara e comunque non superiore a 5.000 euro. In tal caso, la stazione appaltante assegna al concorrente un termine, non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che le devono rendere, da presentare contestualmente al documento comprovante l'avvenuto pagamento della sanzione, a pena di esclusione. La sanzione è dovuta esclusivamente in caso di regolarizzazione. Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiede comunque la regolarizzazione con la procedura di cui al periodo precedente, ma non applica alcuna sanzione. In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente è escluso dalla gara. Costituiscono irregolarità essenziali non sanabili le carenze della documentazione che non consentono l'individuazione del contenuto o del soggetto responsabile della stessa.*».

**In riferimento alla misura del pagamento di cui alla richiamata norma, si stabilisce che la SUA applicherà una sanzione pecuniaria pari all'uno per mille dell'importo posto a base di gara, secondo quanto di seguito specificato.**

Premesso che il "soccorso istruttorio" previsto attraverso la regolarizzazione di cui all'art. 83, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, **in nessun caso può essere utilizzato per sanare dichiarazioni non veritiere o il mancato possesso, alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte, di requisiti normativamente necessari ai fini della partecipazione alla gara**, in attuazione della Determinazione n. 1 dell'08.01.2015 dell'A.N.AC., si precisa che la SUA provvederà ad attivare il citato soccorso istruttorio nelle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale (nell'accezione e secondo i criteri esplicitati nella richiamata Determinazione n. 1/2015) degli elementi e delle dichiarazioni rese dal concorrente a corredo della propria offerta. Per effetto di quanto sopra e limitatamente alle ipotesi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale rilevata in seduta pubblica, la SUA provvederà a sospendere la seduta di gara e ad assegnare al concorrente un termine perentorio non superiore a dieci giorni, perché siano rese, integrate o regolarizzate le dichiarazioni o gli elementi necessari, indicandone il contenuto e i soggetti che li devono rendere, stabilendo altresì la data e l'ora della successiva seduta pubblica per il prosieguo della procedura di gara.

Si precisa al riguardo che l'obbligo per il concorrente di pagare la sanzione pecuniaria (stabilita nella misura sopra riportata) sussiste soltanto nel caso in cui il concorrente stesso, una volta ricevuta la richiesta di regolarizzazione dalla SUA con le modalità di cui sopra, manifesti la volontà di avvalersi del soccorso istruttorio, cioè laddove egli intenda effettivamente provvedere ad integrare o regolarizzare nel termine assegnato gli elementi o le dichiarazioni prodotte a corredo dell'offerta risultate omesse o carenti; in tal caso, il concorrente provvederà al pagamento diretto della sanzione tramite bonifico bancario sul conto corrente indicato dalla SUA in sede di richiesta di

regolarizzazione, da perfezionarsi e documentare a pena di esclusione entro il richiamato termine previsto per la regolarizzazione.

**Nessun obbligo di pagamento della richiamata sanzione pecuniaria sussiste invece per il concorrente che manifesti espressamente la volontà di non avvalersi del soccorso istruttorio oppure lasci inutilmente decorrere il termine perentorio assegnatogli per la regolarizzazione.**

Nella seduta pubblica successiva, il Seggio di gara procederà alla ammissione dei concorrenti i quali, avvalendosi del soccorso istruttorio, abbiano provveduto entro il termine assegnato a regolarizzare gli elementi o le dichiarazioni risultate omesse o carenti e ad assolvere l'obbligo del pagamento della sanzione pecuniaria con le modalità sopra riportate; in caso di mancata regolarizzazione degli elementi essenziali carenti invece, si provvederà alla esclusione del concorrente dalla gara, per poi procedere, quindi, a tutti gli ulteriori adempimenti finalizzati alla determinazione del soggetto aggiudicatario.

### **13. Modalità di svolgimento della gara**

Il giorno stabilito nel Bando e nel presente Disciplinare, in seduta pubblica, il Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della SUA (o altro Dirigente della Città metropolitana di Roma Capitale) e composto da n. 2 dipendenti in servizio presso la SUA esperti in materie giuridico-amministrative, procede alla apertura dei plichi pervenuti entro il termine di scadenza per la presentazione delle offerte ed alla verifica della conformità della documentazione amministrativa presentata, nei tempi e modalità previsti dagli atti di gara, da ciascuna impresa partecipante e contenuta nella "Busta A-Documentazione amministrativa" rispetto a quanto disposto dal Bando di gara e dal presente Disciplinare. Al termine di tale procedura, il Seggio di gara dichiara le imprese ammesse e le imprese escluse dalla partecipazione alla gara, esplicitando la motivazione dell'esclusione.

Successivamente, fatta salva l'ipotesi che si debba attivare il soccorso istruttorio secondo quanto disciplinato al punto 12.4, il Presidente del richiamato Seggio di gara, dopo aver proceduto all'apertura della Busta "B - Offerta Tecnica", prodotta dai concorrenti risultati ammessi, al fine di verificarne e verbalizzarne il contenuto, dispone la trasmissione delle offerte tecniche alla **commissione giudicatrice** costituita ai sensi dell'articolo 77 del D.Lgs. 50/2016 e secondo quanto previsto dalle Linee guida in materia adottate dalla Città metropolitana e pubblicate sul profilo del committente, la quale successivamente procede, in una o più sedute riservate, sulla base della documentazione contenuta nelle buste "**B - Offerta tecnica**" ed ai sensi di quanto specificato nel bando e nel presente disciplinare di gara:

- alla valutazione delle proposte all'uopo presentate dai concorrenti;
- all'attribuzione dei punteggi relativi agli elementi di valutazione (**sottocriteri da A.1.1 ad A.1.6, da A3.1 ad A.3.5, da A.4.1 ad A.4.4, A.5.1, A.5.2 ed A.6.1**) aventi **natura qualitativa e suscettibili di valutazione discrezionale**.

**I punteggi relativi agli elementi di valutazione (sottocriteri A.2.1, A.2.2 ed A.6.2) aventi natura qualitativa ma non suscettibili di valutazione tecnico-discrezionale e quelli relativi agli elementi di valutazione di natura quantitativa (sottocriterio B.1)** saranno assegnati, una volta ultimata la valutazione delle offerte tecniche, in seduta pubblica dal Seggio di gara, presieduto dal Dirigente della Stazione Unica Appaltante (o altro Dirigente della Città Metropolitana di Roma Capitale) - seduta pubblica la cui ora e data è comunicata, con almeno due giorni di anticipo sulla data fissata, ai concorrenti partecipanti alla gara a mezzo PEC, nonché tramite avviso pubblicato sul sito della Stazione Unica Appaltante. In quella sede, una volta aperte le buste C - Offerta Economica, il Seggio di gara procede ai calcoli dei relativi punteggi ed al calcolo del punteggio complessivo assegnato ai concorrenti e viene redatta infine la graduatoria dei concorrenti.

Successivamente, in apposita seduta riservata, la Commissione Giudicatrice, preso atto della graduatoria siffatta, sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo valuterà le offerte dal punto di vista tecnico ed economico determinando la proposta di aggiudicazione nei confronti dell'offerta migliore.

L'eventuale fase di verifica delle offerte anormalmente basse di cui all'art. 97 del D.Lgs. verrà attivata da parte della Stazione appaltante, di norma su richiesta della Commissione giudicatrice, e verrà svolta dall'organo individuato dalla stazione appaltante ai sensi della normativa vigente.



Si rappresenta che, ai sensi di quanto previsto all'articolo 97, comma 3, del d.lgs50/2016 – ove il punteggio complessivo dell'offerta sia ottenuto sommando, contemporaneamente, un punteggio per l'elemento economico (*prezzo*) che sia pari o superiore ai quattro quinti del punteggio massimo stabilito nel disciplinare ed una somma di punteggi per tutti gli altri elementi di valutazione, pari o superiore ai quattro quinti della somma dei relativi punteggi stabiliti nel disciplinare di gara si procederà alla verifica della congruità dell'offerta in parola; in conformità a quanto previsto dalle Linee Guida n. 2 dell'A.N.AC. del 21/09/2016, recanti “offerta economicamente più vantaggiosa”, ai fini della verifica di anomalia la stazione appaltante farà riferimento ai punteggi ottenuti dai concorrenti all'esito della procedura di riparametrazione di cui al precedente punto 11.

La stazione appaltante in ogni caso può comunque valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa (art. 97, comma 6, del D.Lgs. 50/2016).

La stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte.

Alla eventuale valutazione della congruità delle offerte si applica la disciplina prevista dal citato articolo 97, commi 4 e seguenti.

Laddove si proceda alla attivazione della procedura di verifica della congruità delle offerte anormalmente basse secondo quanto dianzi specificato, la documentazione giustificativa all'uopo prodotta dall'operatore che risulti successivamente aggiudicatario dell'affidamento, sarà allegata al contratto.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta non sia anomala o, se anomala, venga dichiarata congrua in sede di valutazione dell'anomalia da parte dell'organo individuato ai sensi della normativa vigente, procederà a rendere nota la proposta di aggiudicazione a mezzo PEC ai concorrenti e provvederà, dopo aver verificato la correttezza delle operazioni di gara, all'esito positivo della stessa, all'aggiudicazione mediante determina dirigenziale a favore del concorrente nei cui confronti è stata effettuata la proposta di aggiudicazione.

La Stazione appaltante, nel caso in cui l'offerta in sede di valutazione dell'anomalia venga dichiarata non congrua, procederà ad escludere in seduta pubblica il concorrente la cui offerta è stata ritenuta non congrua. Successivamente rinverrà gli atti di gara alla Commissione giudicatrice affinché la stessa, scorrendo la graduatoria, individui la nuova migliore offerta determinando la proposta di aggiudicazione.

**Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo**, ma punteggi parziali per il prezzo e per gli altri elementi di valutazione differenti, sarà dichiarato aggiudicatario il concorrente che ha ottenuto il miglior punteggio complessivo per gli elementi di valutazione diversi dal prezzo. Nel caso che le offerte di due o più concorrenti ottengano lo stesso punteggio complessivo e lo stesso punteggio per il prezzo, si procederà all'aggiudicazione mediante sorteggio, nel corso della medesima seduta pubblica.

Si procederà all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida, sempre che sia ritenuta conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto (art. 95, comma 12, del D.Lgs. 50/2016).

È in ogni caso facoltà della stazione appaltante di non procedere all'aggiudicazione della gara qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto, o di non stipulare il contratto d'appalto.

Successivamente, la SUA procederà alla **verifica del possesso**, da parte dell'aggiudicatario, dei **requisiti di carattere generale** nonché dei **requisiti di carattere tecnico-professionale ed economico e finanziario** (artt. 36, 80, 81, 83 e 84 del D.Lgs. 50/2016). L'eventuale provvedimento di decadenza dell'aggiudicazione sarà tempestivamente notificato o comunicato al soggetto giuridico interessato che non avrà titolo ad alcun rimborso, indennizzo o pretesa. L'aggiudicazione diventerà efficace successivamente alla positiva verifica del possesso dei prescritti requisiti (art. 32, comma 7, del D.Lgs. 50/2016).

#### **14. Comunicazioni ai sensi dell'art. 76 del D.Lgs. 50/2016, accesso agli atti del procedimento e stipula del contratto**

Ai fini dell'invio delle **comunicazioni di cui all'articolo 76 del D.Lgs. 50/2016**, la SUA utilizza la **posta elettronica certificata**; al concorrente è fatto, quindi, obbligo, attraverso la dichiarazione di cui all'**Allegato B** del presente Disciplinare di indicare un indirizzo di posta elettronica certificata - PEC.

Il **termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016**, nonché **quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale** avverso l'aggiudicazione definitiva, decorrono dalla data di ricezione della comunicazione di cui all'articolo 76, comma 5, lettera a), del decreto da ultimo citato effettuate tramite posta elettronica certificata o strumento analogo.

Il concorrente si impegna a comunicare alla SUA qualsiasi **variazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata** presso lo stesso da utilizzare ai fini dell'invio delle comunicazioni in parola. In caso di mancata comunicazione delle predette intervenute variazioni, si riterranno comunque pienamente valide a tutti gli effetti le comunicazioni effettuate all'indirizzo di posta elettronica certificata indicato in sede di gara e il termine dilatorio di cui all'articolo 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, nonché quello per la proposizione del ricorso giurisdizionale avverso l'aggiudicazione definitiva, decorreranno comunque dalla data di tali comunicazioni.

Ai sensi degli artt. 22 e ss. della L.241/1990 e ss.mm.ii. nonché dell'art. 53 del D.Lgs. 50/2016, fermi i divieti e differimenti previsti nel precitato D.Lgs., **l'accesso agli atti del procedimento** in cui sono adottati i provvedimenti oggetto di comunicazione ai sensi dell'art. 76 è consentito, mediante visione ed estrazione di copia, previa istanza scritta di accesso (e conseguente provvedimento di ammissione) trasmessa alla PEC della SUA (gare.viabilita@pec.cittametropolitanaroma.gov.it). L'accesso potrà essere esercitato presso la SUA – U.C. Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano – Servizio 2 “SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture” U.O. LL.PP. – Viabilità, Servizi e Forniture - Viale Giorgio Ribotta, 41 Roma – 20° piano (referenti Dott. Gennaro Fiore, Dott.ssa Paola Campopiano, tel. 06/6766.3606-3681).

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di scadenza della gara, mentre non è tale per la stazione appaltante fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso in cui tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessuno effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

Ai sensi dell'art. 110 del D.Lgs. 50/2016, la SUA, **in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto**, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

Tutte controversie eventualmente insorgenti tra le parti in merito alla procedura di gara saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Roma.

Il Comune, dopo l'aggiudicazione, si riserva di procedere alla **consegna anticipata sotto riserva di legge**, ai sensi della normativa vigente, laddove la mancata esecuzione immediata della prestazione dedotta nella gara determinerebbe un grave danno all'interesse pubblico che è destinata a soddisfare, ivi compresa la perdita di finanziamenti comunitari (art. 32, comma 8, del D.Lgs. 50/2016).

La SUA si riserva la facoltà insindacabile di non dar luogo alla gara, o di prorogarne la data di svolgimento, senza che i concorrenti possano accampare alcuna pretesa al riguardo.

Il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.

Ai sensi dell'art. 32, comma 9, del D.Lgs. 50/2016, il contratto non può comunque essere stipulato prima di trentacinque giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva ai sensi dell'art. 76 del suddetto D.Lgs, salvi i casi di cui al comma 10 del medesimo art. 32.

La stipula del contratto è, comunque, subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia ed al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

In previsione della stipula del contratto, l'impresa aggiudicataria sarà tenuta a corrispondere, ai sensi del D.P.R. 642/72 e ss.mm.ii., oltre ai diritti di rogito ed alle spese di registrazione, marche da bollo in numero sufficiente a legalizzare la documentazione facente parte integrante del contratto (capitolato speciale, elenco prezzi unitari, etc.).

Ai sensi dell'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 “Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.”. Pertanto, il rappresentante legale dell'impresa, in sede di stipula, dovrà sottoscrivere il contratto mediante firma elettronica qualificata.

## **15. Avvalimento**

In attuazione di quanto disposto dell'art. 89 del D.Lgs. 50/2016, il concorrente, singolo o in raggruppamento di cui all'art. 45 del suddetto D.Lgs., può dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e professionale ovvero di attestazione della certificazione SOA **avvalendosi** dei requisiti di un altro soggetto o della relativa attestazione. Ai fini di quanto sopra, dovrà essere fornita, **a pena d'esclusione**, tutta la documentazione prevista al comma 1 del suddetto articolo 89 del D.Lgs. 50/2016; in particolare l'impresa ausiliaria dovrà presentare una dichiarazione sottoscritta con cui quest'ultima si obbliga verso il concorrente e verso la stazione appaltante a mettere a disposizione per tutta la durata dell'appalto le risorse necessarie **(adeguatamente specificate in dettaglio, pena l'indeterminabilità dell'oggetto dell'avvalimento)** di cui è carente il concorrente. L'attestazione SOA dovrà essere prodotta anche dall'impresa ausiliaria. In caso di scadenza triennale dell'attestazione durante il periodo di svolgimento della procedura, dovrà essere prodotta, **a pena di esclusione**, la copia della richiesta di rinnovo inoltrata alla società di attestazione.

Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto.

E' ammesso l'avvalimento di più imprese ausiliarie. L'ausiliario non può avvalersi a sua volta di altro soggetto.

Non è consentito, **a pena di esclusione**, che della stessa impresa ausiliaria si avvalga più di un concorrente, e che partecipino alla medesima gara sia l'impresa ausiliaria che quella che si avvale dei requisiti.

## **16. Termine di validità dell'offerta**

Le offerte dovranno essere segrete e incondizionate; saranno, inoltre, ferme e vincolanti per gli operatori economici concorrenti per almeno 180 giorni a decorrere dalla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte e, comunque, per tutta la durata della gara, fino alla dichiarazione di aggiudicazione definitivamente efficace.

## **17. Autorizzazione al trattamento dei dati personali**

Ai sensi dell'art. 13 del D.lgs.196/2003 e s. m. e i., si informano i concorrenti che i dati raccolti sono utilizzati esclusivamente per il perfezionamento della presente procedura, per l'attuazione dei rapporti contrattuali con l'aggiudicatario, per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati possono essere trattati sia in forma cartacea sia in forma elettronica nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, riservatezza e nel rispetto di tutte le misure di sicurezza prescritte dal D.lgs.196/2003 e s. m. e i.

I dati personali raccolti possono essere comunicati a Enti o Istituzioni in adempimento di quanto prescritto dalla Legge.

I dati diversi da quelli sensibili e giudiziari possono essere comunicati alle imprese incaricate dal Comune di Sant'Angelo Romano (RM) dei servizi di informazione e comunicazione sulla gestione dei rifiuti, nonché a istituti di credito per l'esecuzione dei pagamenti o a consulenti esterni per gli adempimenti contabili e fiscali.

I dati giudiziari sono trattati ai sensi dell'autorizzazione n. 7/2013 recante "Autorizzazione al trattamento dei dati giudiziari da parte di privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici" del Garante della Protezione dei Dati Personali.

I dati raccolti sono soggetti alle forme di pubblicità prescritte dalle vigenti norme in materia di procedimenti amministrativi e di contratti pubblici.

Il conferimento dei dati ha carattere obbligatorio per la partecipazione alla presente procedura. La mancanza o l'incompletezza dei dati non consente di dar corso alla presente procedura e non consente l'ammissione del concorrente alla stessa.

Il **trattamento dei dati personali** avverrà in conformità a quanto disposto dal D.Lgs. n. 196/2003 e ss.mm.ii. "Codice in materia di protezione dei dati personali". Si precisa che:

- a. i dati conferiti verranno trattati con o senza l'ausilio di mezzi elettronici dal personale all'uopo incaricato della Città Metropolitana di Roma Capitale e dell'Amministrazione di appartenenza del R.U.P.;
- b. il trattamento dei dati sarà finalizzato all'espletamento della procedura per l'affidamento di appalti nonché per eventuali finalità statistiche;
- c. il titolare del trattamento è la Città metropolitana di Roma Capitale, con sede in Via IV Novembre, 119/A – 00187 Roma;
- d. il responsabile del trattamento è il Dirigente del Serv. 2 "Gare – SUA" dell'U.C. "Sviluppo strategico e coordinamento del territorio metropolitano", con sede in Viale G. Ribotta, 41 - 00144 Roma.

## **18. Clausola sociale di protezione o di assorbimento del personale**

Al fine di salvaguardare le esigenze sociali di conservazione del posto di lavoro e qualora ciò sia compatibile con la propria organizzazione di impresa l'aggiudicatario, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 50/2016, si obbliga, nell'esecuzione del contratto, ad assorbire nel proprio organico con carattere di continuità, a condizioni normative, retributive e di tutela del rapporto di lavoro non peggiorative rispetto a quelle preesistenti, ivi compreso quanto previsto dall'art. 1, comma 42 della legge 28 giugno 2012 n. 92, senza periodo di prova con riconoscimento dell'anzianità economica maturata e maturanda, e ad utilizzare prioritariamente qualora disponibile, il personale che risulta direttamente impiegato dall'appaltatore uscente nell'erogazione del servizio oggetto di appalto. Tale obbligo si intende esteso al personale che, al momento del subentro del nuovo aggiudicatario, si trova in astensione per maternità, infortunio, malattia, ferie, aspettativa, aspettativa sindacale, distacco ex legge 300/1970, garantendone l'assorbimento al termine del periodo di separazione dal lavoro. Qualora l'appaltatore sia una cooperativa, il personale da assorbire non può essere obbligato ad associarsi alla cooperativa medesima.

Il personale in questione è quello risultante dall'elenco allegato (Allegato D della documentazione di gara) che contiene il riferimento al numero di lavoratori impiegati e, con riferimento a ciascuno di essi, al contratto collettivo di lavoro applicato, all'inquadramento giuridico ed economico, all'orario settimanale.

I nominativi dei lavoratori indicati nel suddetto elenco saranno comunicati all'aggiudicatario successivamente alla stipula del contratto, nel rispetto della normativa vigente a tutela dei dati personali.

In sede di offerta gli operatori economici dovranno dichiarare di accettare tali condizioni particolari per l'ipotesi in cui risulteranno aggiudicatari.

## **19. Disposizioni a tutela del lavoro**

La ditta aggiudicataria è obbligata ad osservare ed applicare integralmente al personale dipendente tutte le norme contenute nel vigente CCNL del comparto applicato.

La ditta è tenuta a trasmettere al Comune contestualmente al verbale di consegna ed avvio del servizio, copia dei contratti individuali di lavoro stipulati con tutti i propri dipendenti a qualunque titolo assunti ed a comunicare il CCNL loro applicato.

Su richiesta del RUP, l'impresa è tenuta, inoltre, a fornire copia di tutti i documenti (Libro Unico del Lavoro, DURC, buste paga, etc.) atti a verificare la corretta corresponsione delle retribuzioni nonché dei versamenti contributivi ed assicurativi del personale impiegato per l'esecuzione del servizio oggetto dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 103, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio.

Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.

## 20. Informazioni complementari

- a) L'Amministrazione si riserva di procedere all'aggiudicazione anche nel caso in cui pervenisse una sola offerta valida, purché ritenuta congrua e conveniente, a proprio insindacabile giudizio. Si riserva, altresì, per qualsiasi causa legittima, di non procedere all'aggiudicazione o di annullare la gara, senza che i concorrenti possano pretendere nulla a qualsiasi titolo. Non sono previsti rimborsi, risarcimenti, compensi o indennizzi per la presentazione delle offerte.
- b) **Secondo quanto stabilito dall'art. 27 del Capitolato Speciale d'Oneri, non è consentita la cessione del contratto, né di subappaltare in tutto o in parte il servizio oggetto del presente affidamento.**
- c) Ai sensi e per gli effetti dell'art. 209 del D.lgs. 50/2016, si rende noto che il contratto non contiene la clausola compromissoria.
- d) Il contratto è stipulato mediante forma pubblica amministrativa a cura dell'ufficiale rogante dell'Amministrazione.
- e) Ai sensi dell'art. 110, comma 1, del D.lgs. 50/2016, il Comune, in caso di fallimento, di liquidazione coatta e concordato preventivo, ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'Appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 del D.lgs. 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del D.lgs. 06 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei lavori.
- f) Le autocertificazioni, le certificazioni, i documenti e l'offerta devono essere in lingua italiana o corredati di traduzione giurata;
- g) il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad adempiere agli **obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari** di cui all'art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
- h) il contraente appaltatore si impegna a dare comunicazione tempestiva alla Prefettura e all'Autorità giudiziaria di tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi sociali o dei dirigenti di impresa.

Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del contratto e il relativo inadempimento darà luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto previsto dall'art. 317 del c.p. nonché artt. 318, 319, 319 quater e 322 del c.p. in relazione a condotte poste in essere in qualunque fase della procedura di affidamento ed esecuzione del presente contratto.

La SUA si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all'art. 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa, sia stata

disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.

Nei casi di cui ai punti precedenti, l'esercizio della potestà risolutoria da parte della Stazione appaltante è subordinato alla previa intesa con l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

A tal fine, la Prefettura competente, avuta comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 1456 c.c., ne darà comunicazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione che potrà valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra l'Ente e l'impresa aggiudicataria, ovvero per l'applicazione delle misure di cui all'art. 32 del decreto legge n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014.

- i) ai sensi dell'art. 53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2011 e ss.mm.ii. "I dipendenti che, negli ultimi tre anni di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni [...] non possono svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico impiego, attività lavorativa o professionale presso i soggetti privati destinatari dell'attività della pubblica amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. I contratti conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dal presente comma sono nulli ed è fatto divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti".

## **21. Disposizioni antimafia**

La stipulazione del contratto e l'esecuzione del servizio oggetto del presente appalto sono subordinate al pieno e più rigoroso rispetto della vigente legislazione antimafia.

La stazione appaltante acquisirà la documentazione antimafia (comunicazioni e informazioni antimafia) con la quale viene accertata l'assenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto- di cui all'art. 84, commi 2 3, del D.Lgs. 159/2011 nei confronti dell'aggiudicatario.

L'operatore economico aggiudicatario della presente gara d'appalto si impegna a comunicare immediatamente all'Amministrazione, ai sensi della normativa vigente in materia:

- i procedimenti o provvedimenti di cui all'art. 80 D.Lgs. 50/16 intervenuti successivamente alla stipulazione del presente contratto;
- ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi.

L'operatore economico aggiudicatario dell'appalto prende atto che, ove nel corso dell'esecuzione del rapporto contrattuale, dovessero essere emanati i provvedimenti summenzionati ovvero dovessero venire meno i requisiti previsti per l'affidamento del servizio, il contratto stipulato si risolverà di diritto, fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento di tutti i danni subiti.

## **22. Perfezionamento del rapporto contrattuale**

L'aggiudicazione è senz'altro impegnativa per l'impresa aggiudicataria, la cui offerta rimane vincolata per 180 giorni dalla data di svolgimento della gara, mentre non è tale per l'Amministrazione fino a quando non risulteranno perfezionati, ai sensi di legge, tutti i conseguenti atti. Nel caso che tale perfezionamento non avvenisse, la gara esperita sarà di nessun effetto e la ditta risultata aggiudicataria non avrà nulla a pretendere per la mancata esecuzione dell'appalto, salva la restituzione del deposito per la cauzione provvisoria.

L'aggiudicazione non equivale ad accettazione dell'offerta (art. 32, comma 7, D.Lgs. 50/2016).

Il contratto di appalto si perfezionerà solo al momento della stipulazione dello stesso e non prima. Non vale a perfezionare il contratto la mera comunicazione dell'avvenuta aggiudicazione dell'appalto che la SUA provvederà a dare all'impresa aggiudicataria a mezzo PEC. La suddetta comunicazione non ha valore di accettazione dell'offerta, ma costituisce un mero presupposto per poter procedere alla stipulazione del contratto, la quale resta, peraltro, subordinata al rispetto da parte dell'impresa aggiudicataria degli obblighi di legge e delle condizioni fissate nel presente Disciplinare.

Il contratto è stipulato con le formalità di cui all'art. 32, comma 14, D.Lgs. 50/16 entro 60 giorni dall'efficacia dell'aggiudicazione definitiva *ex art 32, comma 8, cit.* Il predetto termine è fissato in favore dell'Amministrazione che, pertanto, ha facoltà di abbreviarlo o di differirlo.

Il rappresentante dell'operatore economico risultato aggiudicatario deve presentarsi per la stipulazione del contratto nel giorno e nell'ora che saranno stabiliti e comunicati dal Comune, dando nell'occasione prova di aver effettuato la costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 14 del presente Disciplinare.

In casi di urgenza, nelle more dell'espletamento delle formalità occorrenti per la stipulazione del contratto, il Comune si riserva la potestà di disporre l'esecuzione del contratto in via d'urgenza sotto riserva di legge. Il rifiuto o l'opposizione ingiustificata da parte dell'aggiudicatario alla consegna anticipata determina la decadenza automatica dello stesso dalla aggiudicazione.

Nell'ipotesi di cui al comma precedente ed in ogni altra ipotesi di mancata stipulazione del contratto per causa imputabile all'aggiudicatario, il Comune potrà dichiarare unilateralmente, senza bisogno di messa in mora o di preavviso, la decadenza dello stesso dall'aggiudicazione e, conseguentemente, potrà procedere, salve le azioni per gli eventuali ulteriori danni subiti, ad incamerare la cauzione provvisoria e a stipulare il contratto di appalto con l'operatore economico classificatasi come secondo nella graduatoria finale.

### **23. Oneri e spese**

Tutte le spese, nessuna esclusa, relative alla partecipazione alla presente gara d'appalto e tutti gli oneri, costi o spese di qualsiasi genere o tipo, comunque inerenti e/o conseguenti al presente appalto, nessuno escluso, sono a totale ed esclusivo carico dell'aggiudicatario, ad eccezione della sola I.V.A. che è a carico dell'Amministrazione.

In particolare, secondo quanto disposto dal D.L. n. 179/12 convertito nella L. 221/12 art. 34, comma 35, le spese per la pubblicazione sui quotidiani del Bando di gara, dovranno essere obbligatoriamente rimborsate dall'affidatario del contratto, per un importo presunto pari ad € 5.000,00, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

Ai sensi dell'art. 216, comma 11, del D.Lgs. 50/2016, le spese per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale degli avvisi e dei bandi di gara sono rimborsate dall'aggiudicatario, entro il termine di 60 giorni dall'aggiudicazione dell'appalto.

### **24. Vicende soggettive dell'offerente e dell'aggiudicatario**

Qualora i concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l'azienda o un ramo d'azienda ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione sono ammessi rispettivamente alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale, anche in ragione della cessione, della locazione, della fusione, della scissione e della trasformazione.

### **25. Pubblicazione**

Il bando di gara, trasmesso all'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea in **data 19 maggio 2017**, è stato pubblicato, ai sensi degli artt. 72, 73 del D. Lgs 50 del 2016 e del D.M. delle Infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, dall'Ufficio Pubblicazioni dell'Unione Europea, per estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana – V serie speciale – contratti pubblici, sul sito informatico del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, sul sito informatico dell'Osservatorio, per estratto su due quotidiani a tiratura nazionale e due quotidiani a tiratura locale, nonché sul profilo del committente del Comune di Monterotondo e su quello della Città Metropolitana di Roma Capitale.

**Il Responsabile SUA e Dirigente del Servizio 2**  
**“SUA – Procedure ad evidenza pubblica per affidamento lavori, servizi e forniture”**  
**(Dott. Luigi Maria Leli)**